



COMUNE DI MORRO D'ORO

PROVINCIA DI TERAMO

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE

N. 46 del 25/08/2026

Lavori urgenti di riparazione e ripristino della condotta idrica consortile in frazione Pagliare.

OGGETTO: Sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale in Via S. Allende e nel tratto terminale di Via Cavour

IL SINDACO

VISTA la comunicazione di inizio lavori e contestuale richiesta di ordinanza per l'interdizione al traffico su Via S. Allende, datata 24/08/2026 e acquisita al protocollo dell'Ente al n. 9336 in data 25/08/2026, trasmessa dal Consorzio di Bonifica Nord Bacino del tronto, Tordino e Vomano – Settore Progettazione e Manutenzione – con la quale si comunica l'avvio immediato dei lavori urgenti di riparazione e ripristino della condotta idrica collassata nella giornata del 23 agosto 2026 e si richiede l'emissione di apposito provvedimento di interdizione al traffico, in entrambi i sensi di marcia, per l'intera durata delle lavorazioni;

PREMESSO che:

- in data 23 agosto 2026 si è verificato l'improvviso ed imprevedibile collasso della condotta idrica di proprietà del Consorzio di Bonifica, ubicata in corrispondenza della sede della strada comunale urbana Via S. Allende, in frazione Pagliare del Comune di Morro d'Oro;
- l'evento non era in alcun modo programmabile e ha imposto l'immediato avvio delle operazioni di riparazione, come comunicato dal soggetto gestore a far data dal 24 agosto 2026;
- la condotta interessata dall'avaria costituisce infrastruttura essenziale della rete irrigua consortile a servizio dei fondi agricoli ricadenti nel territorio comunale e nei comprensori serviti;
- il collasso della condotta ha determinato l'interruzione dell'erogazione della risorsa idrica destinata all'uso irriguo;

CONSIDERATO, quanto alla particolare urgenza dell'intervento, che l'evento si colloca nel pieno della stagione irrigua e che il protrarsi dell'interruzione della funzionalità della rete arrecherebbe un pregiudizio grave e non altrimenti reversibile alle colture in atto e, conseguentemente, alle attività degli imprenditori agricoli del territorio comunale e dei territori serviti dalla rete consortile, sicché il ripristino della condotta non tollera alcun differimento;

CONSIDERATO, altresì, che l'agricoltura costituisce settore economico primario e qualificante del territorio comunale e che la disponibilità della risorsa idrica nella fase centrale della stagione irrigua rappresenta condizione indispensabile per la conduzione dei fondi e per la salvaguardia delle produzioni in atto, con la conseguenza che ogni ritardo nel ripristino della condotta si tradurrebbe in un danno economico immediato e non altrimenti riparabile a carico degli imprenditori agricoli serviti dalla rete consortile;

RITENUTO che rientri tra i compiti istituzionali dell'Amministrazione comunale, in attuazione dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa e di leale collaborazione tra enti pubblici di cui agli artt. 97 e 118 della Costituzione, nonché in coerenza con l'art. 44 della Costituzione e con la natura di pubblica utilità delle opere di bonifica e di irrigazione, assicurare al Consorzio di Bonifica ogni supporto utile alla più rapida esecuzione dell'intervento, adottando senza indugio le misure di disciplina della circolazione necessarie a consentire alle maestranze di operare in continuità e in condizioni di sicurezza, così da contenere al minimo i tempi di ripristino del servizio irriguo e da sostenere concretamente le attività imprenditoriali agricole del territorio;

RILEVATO, quanto alla sicurezza della circolazione, che le operazioni di scavo, movimentazione dei materiali, impiego di mezzi d'opera e ripristino della condotta comportano la manomissione e l'occupazione integrale della carreggiata e determinano condizioni di pericolo per gli utenti della strada e per gli stessi operatori impegnati nel cantiere;

RILEVATO altresì che, stante la ridotta sezione stradale, non è possibile assicurare il transito veicolare in condizioni di sicurezza né mediante restringimento della carreggiata né mediante istituzione del senso unico alternato, risultando pertanto incompatibile la prosecuzione della normale circolazione con l'esecuzione delle lavorazioni;

DATO ATTO che l'area di cantiere e le connesse esigenze di sicurezza interessano il tratto della strada comunale in Via S. Allende compresa tra l'intersezione con S.S.150 fino a Via Sandro Pertini compresa l'intersezione con Via Cavour, in frazione Pagliare, entrambi ricadenti all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285/1992;

CONSIDERATO che la sospensione della circolazione non determina in alcun caso l'isolamento della frazione, risultando la viabilità alternativa pienamente assicurata dall'itinerario Via Torino – Via Bolivar, quest'ultima innestandosi direttamente su Via S. Allende, con conseguente garanzia della continuità dei collegamenti tra la frazione Pagliare, il capoluogo comunale e il centro abitato di Colle di Mezzo, senza pregiudizio per la raggiungibilità delle proprietà frontiste;

RITENUTA pertanto la misura proporzionata rispetto alle esigenze da soddisfare e strettamente limitata, quanto a estensione territoriale e a durata, al tempo necessario all'esecuzione dei lavori e al ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale;

RITENUTA sussistente la situazione di emergenza e la particolare urgenza dei lavori di cui all'art. 30, comma 7, del D.P.R. n. 495/1992, che legittima l'adozione delle misure per la disciplina della circolazione da parte del sindaco;

VISTI:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, a mente del quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari attraverso ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
- l'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 285/1992, che consente ai Comuni, nei centri abitati, di sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di sicurezza pubblica o di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- l'art. 14 del D.Lgs. n. 285/1992, in ordine ai poteri e ai compiti degli enti proprietari delle strade in materia di manutenzione, controllo tecnico dell'efficienza e apposizione della segnaletica;
- gli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 285/1992, in materia di occupazione della sede stradale e di esecuzione di opere, depositi e cantieri stradali;
- gli artt. 30 e seguenti del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di segnalamento temporaneo dei cantieri stradali, e in particolare il comma 6 dell'art. 30, quanto al pannello informativo di cantiere, e il comma 7 del medesimo articolo, il quale dispone che, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di esecuzione di lavori di particolare urgenza, le misure per la disciplina della circolazione sono adottate dal funzionario responsabile, che l'adozione delle misure per i lavori che si protraggono oltre le quarantotto ore deve essere ratificata dall'autorità competente – termine elevato a settantadue ore se il periodo coincide con due giorni festivi consecutivi – e che al termine dei lavori e alla fine dell'emergenza deve essere tempestivamente ripristinata la preesistente disciplina della circolazione;
- gli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 285/1992, in materia di apposizione e obbligatorietà della segnaletica stradale;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo, differenziati per categoria di strada, da adottare per la segnaletica dei cantieri stradali;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento al Titolo IV in materia di cantieri temporanei o mobili;
- il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e il R.D. 8 maggio 1904, n. 368, che qualificano di pubblica utilità le opere di bonifica e le relative infrastrutture irrigue;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare gli artt. 3 e 5;
- gli artt. 107, comma 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

– il vigente Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana;

ACCERTATA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

- 1) per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE veicolare e pedonale, in entrambi i sensi di marcia, lungo la strada comunale in Via S. Allende, compresa l'intersezione con S.S.150 fino a Via Sandro Pertini inclusa l'intersezione con Via Cavour , in frazione Pagliare, ;
- 2) che la sospensione della circolazione abbia decorrenza dalle ore 12:30 del giorno 25/08/2026 e permanga per l'intera durata dei lavori e comunque sino alla cessazione delle condizioni di pericolo, al completo ripristino del piano viabile e delle condizioni di sicurezza e transitabilità della sede stradale, con immediata riapertura al transito non appena le condizioni dei luoghi lo consentano;
- 3) il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA su ambo i lati della carreggiata, per il medesimo periodo, nei tratti stradali di cui al punto 1) e nelle aree funzionali alla manovra e allo stazionamento dei mezzi d'opera;
- 4) l'ISTITUZIONE DEL SEGUENTE PERCORSO ALTERNATIVO per la circolazione diretta verso Via S. Allende: Via Torino – Via Bolivar – Via S. Allende, con possibilità di proseguire verso il capoluogo di Morro d'Oro e verso il centro abitato di Colle di Mezzo e dalla S.P.21 per Via Fonte Doti direzione Capoluogo, le interruzioni e gli itinerari alternativi dovranno essere adeguatamente presegnalati mediante segnaletica di preavviso e di direzione obbligatoria, in modo da garantire agli utenti della strada una chiara e tempestiva informazione;
- 5) che siano in ogni caso ESCLUSI DAL DIVIETO di cui al punto 1) i veicoli e i mezzi di soccorso e di emergenza, i veicoli degli organi di polizia stradale e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché, compatibilmente con le esigenze di sicurezza del cantiere, i mezzi d'opera e i veicoli direttamente impegnati negli interventi di riparazione della condotta; il transito dei residenti e dei frontisti è consentito, a passo d'uomo e sotto la vigilanza del personale di cantiere, esclusivamente sino al limite dell'area interdetta e ove ciò non pregiudichi la sicurezza delle lavorazioni;
- 6) che il soggetto esecutore dei lavori e il Consorzio di Bonifica committente PROVVEDANO, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità civile e penale: alla installazione, prima dell'inizio delle lavorazioni, e al mantenimento in perfetta efficienza per l'intera durata delle stesse, di tutta la segnaletica temporanea di preavviso, di prescrizione, di delimitazione e di deviazione, conforme agli artt. 21, 37 e seguenti del D.Lgs. n. 285/1992, agli artt. 30 e seguenti del D.P.R. n. 495/1992 e al D.M. 10 luglio 2002; alla integrazione notturna della delimitazione con dispositivi luminosi a luce rossa fissa o lampeggiante; alla costante garanzia dell'accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza; alla adozione di ogni cautela idonea a salvaguardare l'incolumità dei pedoni, dei residenti e degli utenti della strada; allo sgombero dell'area e al ripristino a perfetta regola d'arte del piano viabile e della segnaletica preesistente al termine dell'intervento;
- 7) che, qualora il cantiere abbia durata superiore a sette giorni lavorativi, sia apposto in prossimità della testata dello stesso il pannello informativo di cui all'art. 30, comma 6, del D.P.R. n. 495/1992, recante l'indicazione dell'ente proprietario della strada, degli estremi della presente ordinanza, della denominazione dell'impresa esecutrice, della data di inizio e di prevista ultimazione dei lavori nonché del recapito e del numero telefonico del responsabile del cantiere;
- 8) che il soggetto esecutore dia IMMEDIATA COMUNICAZIONE a questo Comando dell'effettivo inizio e dell'ultimazione dei lavori, nonché di ogni circostanza sopravvenuta che imponga la modifica o la proroga delle misure disposte con il presente provvedimento;
- 9) che, al termine dei lavori e comunque al cessare della situazione di emergenza, sia tempestivamente ripristinata la preesistente disciplina della circolazione, previa verifica delle condizioni di sicurezza e di transitabilità della sede stradale, ai sensi dell'art. 30, comma 7, ultimo periodo, del D.P.R. n. 495/1992;
- 10) che la presente ordinanza abbia efficacia dal momento della materiale apposizione della prescritta segnaletica stradale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992.

DISPONE

che, ove i lavori si protraggano oltre le quarantotto ore – ovvero oltre le settantadue ore qualora il periodo coincida con due giorni festivi consecutivi – le misure adottate con il presente provvedimento siano **sottoposte alla ratifica dell'autorità competente** ai sensi dell'art. 30, comma 7, del D.P.R. n. 495/1992, dandosi sin d'ora avvio al relativo procedimento mediante trasmissione della presente ordinanza all'organo ordinariamente competente all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 285/1992;

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente e trasmesso, per quanto di rispettiva competenza e conoscenza, a:

- Consorzio di Bonifica Nord Bacino del tronto, Tordino e Vomano – Settore Progettazione e Manutenzione, quale proprietario della condotta interessata dai lavori;
- Ufficio Tecnico comunale – Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;
- Comando Stazione Carabinieri di Notaresco;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Teramo;
- Centrale Operativa 118 – Emergenza Sanitaria Territoriale;
- Ditta appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
- Ufficio Protocollo, per la pubblicazione e la conservazione.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e mediante ogni ulteriore forma di pubblicità ritenuta opportuna.

A norma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992, il personale della Polizia Locale e gli altri organi di polizia stradale sono incaricati della vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada per la violazione dei provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 285/1992, fatta salva l'applicazione delle sanzioni accessorie e della rimozione forzata dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del medesimo decreto, nonché ferma restando la responsabilità per gli eventuali danni cagionati a persone o cose.

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, contro il presente provvedimento, in relazione alla natura dei segnali apposti, è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992; che avverso il presente atto è altresì esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, entrambi decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Sindaco Dott.ssa Romina Sulpizii

Morro d'Oro, lì 25/08/2026

IL SINDACO

Morro D'Oro, lì 25/08/2026

Il Sindaco

SULPIZII ROMINA